



Regolamento di Mediazione di Mediazione Marche – dicembre 2023

Indice

1. Ambito di applicazione
2. Inizio del procedimento di mediazione
3. Nomina del Mediatore, data e luogo del procedimento
4. Svolgimento del procedimento di mediazione
5. Durata e conclusione del procedimento di mediazione
6. Riservatezza e confidenzialità del procedimento di mediazione
7. Tenuta atti e registrazione
8. Accordo
9. Mancato accordo
10. Criteri di determinazione dell'indennità e delle spese
11. Esclusione di responsabilità
12. Ruolo del Mediatore in altri procedimenti
13. Interpretazione e applicazione delle norme
14. Legge applicabile
15. Rinvio normativo

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le procedure di mediazione svolgentisi presso l'associazione-organismo di mediazione denominato "Mediazione Marche" potranno avere ad oggetto ogni controversia avente natura civile o commerciale, vertente su diritti di cui le parti possano liberamente disporre, concernente società pubbliche o private, enti, istituti, associazioni, persone fisiche o giuridiche, aventi nazionalità italiana e/o estera, secondo le regole indicate nel presente regolamento e giusta quanto disposto dal D.Lgs. n. 28/2010 e dal D.M. n. 150/2023.

Art. 2 – Inizio del procedimento di mediazione

La parte istante compila una domanda indirizzata all'organismo, avente il seguente contenuto: a) nomi, indirizzi, recapiti telefonici, numeri di fax, e-mail e quant'altro possa servire a rintracciare e contattare le parti della controversia; b) una descrizione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa; c) l'indicazione del valore della controversia; d) l'accettazione del regolamento e del tariffario. La suddetta domanda dovrà essere sottoscritta dalla parte richiedente o da tutte le parti, se la domanda è congiunta, e comporta il pagamento delle spese stabilite al successivo art. 10. La domanda è da intendersi irricevibile e inaccoglibile se non accompagnata dal contestuale versamento delle spese di avvio, di mediazione e delle spese vive ovvero dall'esibizione della ricevuta attestante tale versamento.

La domanda di mediazione, la designazione, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti a cura dell'organismo a mezzo raccomandata A/R o Pec.

Art. 3 - Nomina del Mediatore, data e luogo del procedimento

3.1 Le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli iscritti nell'elenco, in difetto di concorde indicazione o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, seguiranno i criteri di assegnazione indicati nei successivi commi.

3.2 Il Responsabile dell'Organismo di "Mediazione Marche" designa il mediatore, neutrale, imparziale indipendente e idoneo al corretto e sollecito espletamento dell'incarico, scelto dal proprio elenco di mediatori che hanno dichiarato di svolgere tale funzione per non più di cinque organismi, compresa l'associazione "Mediazione Marche". Il consiglio direttivo dell'organismo di mediazione, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità anche tecnica della controversia, ovvero vi sia richiesta del mediatore designato, può affiancargli sino ad un massimo di 3 mediatori ausiliari. I mediatori ausiliari sono scelti con criterio turnario ed in ragione delle specifiche competenze, sempre nella lista dei mediatori dell'organismo. Salvo diversa indicazione delle parti o dell'organismo, il luogo di svolgimento della procedura è la sede principale dell'associazione "Mediazione Marche", in Fermo (FM), Viale della Carriera, n.109, nonché la sede secondaria in Corridonia (MC), in Viale dell'Industria, 260, e la data della prima riunione - in caso di conciliazione diretta - è prevista non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda salvo diversa concorde indicazione delle parti.

3.3 Sulla nomina del mediatore le parti potranno formulare obiezioni motivate entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di "Mediazione Marche" di avvenuta nomina ed eventuale sostituzione del mediatore. Qualora "Mediazione Marche" non ritenga infondate le osservazioni proposte in merito dalle parti provvederà alla designazione di un altro mediatore, dandone comunicazione a queste ultime. In ogni caso non possono essere nominati mediatori coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste ex lege.

Il mediatore designato deve garantire la propria neutralità, indipendenza ed imparzialità e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di mediazione, oltre la propria idoneità al corretto e sollecito svolgimento dell'incarico sottoscrivendo un'apposita dichiarazione, senza la quale il procedimento di mediazione non può avere inizio. Il mediatore si impegna inoltre a comunicare immediatamente all'organismo "Mediazione Marche" le vicende soggettive rilevanti ai fini della prestazione mediativo-conciliativa. Lo stesso garantisce l'insussistenza di cause di incompatibilità previste dal codice etico e da eventuali codici deontologici di appartenenza. Al mediatore sono altresì fatti gli obblighi di cui all'art. 14 del D.lgs 28/2010.

Art. 4 - Svolgimento del procedimento di mediazione

La procedura è informale ed i presupposti fondamentali da rispettare sono la neutralità e l'imparzialità del mediatore, che ha il solo potere di facilitare e/o agevolare il rapporto e la comunicazione tra le parti, per il raggiungimento della soluzione. Il mediatore, infatti, non decide l'esito della controversia, che rimane di esclusiva competenza delle parti e dei loro eventuali consulenti e procuratori.

Regolamento di Mediazione Pag.4

Il mediatore potrà formulare proposta di conciliazione nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 11 del D.lgs. 28/2010.

Le parti partecipano alla procedura di mediazione in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del D.lgs. 28/2010. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo sortiscono le conseguenze giuridiche di cui all'art.12 bis D.lgs. 28/2010.

Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti dagli albi presso i tribunali. I compensi ad essi spettanti saranno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti delle categorie professionali di appartenenza. Le parti possono convenire la producibilità in giudizio della relazione tecnica.

Le parti devono evitare attacchi reciproci, tenere un atteggiamento improntato al rispetto ed alla buona fede ed impegnarsi a mantenere riservato il contenuto delle riunioni. In ogni caso le parti sono libere di abbandonare l'incontro in ogni momento.

Il luogo di svolgimento delle mediazioni è costituito dalla sede dell'Organismo territorialmente competente. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica e di svolgere uno o più incontri da remoto. Alla mediazione in modalità telematica saranno applicate le disposizioni di legge di cui all' art.8 bis del D.lgs. 28/2010.

A discrezione del mediatore o su richiesta delle parti le riunioni potranno essere congiunte tra tutte le parti e/o riservate tra il mediatore e ciascuna delle parti (non è obbligatorio rispettare il principio del contraddittorio). Il contenuto del colloquio con ogni singola parte rimarrà riservato, salvo diversa disposizione della parte interessata. Non sono consentite comunicazioni riservate dalle parti al solo mediatore eccettuate quelle effettuate durante le sessioni separate.

Al primo incontro, che avrà durata massima di due ore, il mediatore, dopo aver chiarito alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, si adopererà affinché le stesse raggiungano un accordo di conciliazione.

In ogni caso, anche nell'ipotesi di mancata adesione della parte chiamata in mediazione, alla fine del procedimento, il mediatore compila un verbale di avvenuta o mancata conciliazione, che contiene gli estremi delle parti, del luogo e della data del tentativo, dell'esito della procedura. Di tale verbale viene rilasciata copia alle parti, mentre una copia viene tenuta agli atti di "Mediazione Marche".

In caso di avvenuta conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Il verbale di accordo, redatto a norma dell'art.11 D.Lgs. n. 28/2010 sarà redatto in formato digitale o analogico in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione oltre ad un originale depositato presso l'Organismo. Il verbale di accordo, ricorrendo tutte le condizioni previste dall'art.12 del D.lgs. 28/2010, avrà efficacia di titolo esecutivo.

Art. 5 - Durata e conclusione del procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione dovrà aver termine entro 3 mesi decorrenti dal deposito dell'istanza, salva la facoltà delle parti di prorogare, prima della sua scadenza, il suddetto termine con accordo scritto eventualmente trasfuso nel verbale.

Art. 6 – Riservatezza e confidenzialità del procedimento di mediazione

Facendo salva una diversa previsione concordata per iscritto tra le parti e l'applicazione delle norme inderogabili di legge, le parti stesse si impegnano, con la sottoscrizione della domanda di mediazione e dell'adesione, al dovere di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo nonché nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Il medesimo obbligo di riservatezza incombe al mediatore e a tutti coloro che prestano la propria opera o servizio o partecipano nel procedimento di mediazione. E' fatta salva la possibilità per le parti di procedere alla divulgazione dei punti dell'accordo raggiunto secondo quanto dettato dalla normativa di riferimento, in quanto applicabile, e qualora tale possibilità sia strettamente necessaria per dare esecuzione ed attuazione concreta all'accordo stesso. Le parti potranno accordarsi sulle modalità e sui tempi della divulgazione dell'accordo stesso.

Le parti si impegnano a non produrre come elemento di prova in procedimenti giudiziari, arbitrali o similari, in corso e/o futuri: a) la documentazione, le dichiarazioni e le notizie intercorse durante il procedimento di

mediazione, a meno che tali elementi di prova non siano stati acquisiti in maniera alternativa al predetto procedimento; b) le opinioni, le dichiarazioni, le proposte e quant'altro espresso dalle parti e/o dal mediatore nel corso dell'intero procedimento; c) il fatto che una parte abbia espresso la sua volontà, nel corso della sessione di mediazione, di accettare o di voler accettare una ipotesi conciliativa della lite proposta dall'altra parte.

Il mediatore non potrà essere chiamato quale testimone - in giudizi in corso e/o in eventuali giudizi futuri di qualsiasi genere e specie, ivi compresi procedimenti arbitrali - a riferire su un qualsiasi aspetto del procedimento di mediazione, tranne nelle ipotesi di obbligo alla testimonianza previsto da legge o di autorizzazione scritta di tutte le parti.

Art. 7 – Tenuta atti e registrazione

L'organismo "Mediazione Marche" conserva gli atti relativi ad ogni singolo procedimento in fascicoli registrati e numerati cui le parti possono accedere e tiene un registro degli affari di mediazione con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito.

Art. 8 - Accordo

Quando la Mediazione si conclude positivamente, viene redatto separato processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo, sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Qualsiasi accordo raggiunto al termine del procedimento diviene legalmente valido solo se redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse da persona munita dei poteri necessari per risolvere la controversia. Copia del processo verbale viene rilasciato dall'Organismo alle parti che ne fanno richiesta, solo se sono state interamente versate le indennità dovute.

Art. 9 - Mancato accordo

Nell'ipotesi in cui non si raggiunga un accordo, il relativo verbale viene depositato presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione. Copia del processo verbale viene rilasciato dall'Organismo alle parti che ne fanno richiesta, solo se sono state interamente versate le indennità dovute.

Art. 10 – Criteri di determinazione dell'indennità e delle spese

10.1 Si premette che le tariffe che seguono sono determinate ai sensi degli art. 28-34 del DM 150/2023.

Le indennità di mediazione del primo incontro sono composte da due voci: spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro. Le stesse sono dovute per lo svolgimento del primo incontro, sia dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione, che dalla parte chiamata in mediazione al momento dell'adesione alla stessa. Al deposito della domanda, la parte istante dovrà corrispondere, oltre all'indennità di mediazione, le spese di notifica pari ad Euro 15,00 per ogni raccomandata A/R nazionale, ed Euro 20,00 per ogni raccomandata A/R internazionale. In caso di mancato accordo al primo incontro, null'altro è dovuto all'organismo. Sono dovute le spese di mediazione così come determinate dalla seguente tabella 1 (contenente le tariffe relative alla mediazione che costituisce condizione di procedibilità) ovvero dalla seguente tabella 2, (relativa alla mediazione volontaria). In particolare le parti sono tenute a versare all'Organismo le ulteriori spese e/o maggiorazioni di cui alle colonne 4,5,6,7 delle tabelle che seguono nei casi di ulteriori incontri oltre al primo e/o in caso di accordo anche al primo incontro e/o accordo su controversia complessa.

TABELLA 1: TARIFFE QUANDO LA MEDIAZIONE È CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

Tariffe di mediazione, per parte, rispetto al valore della lite nei casi di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. 28/2010 (importi in euro, IVA esclusa)						
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Valore della lite	Spese d'avvio della mediazione	Spese di mediazione per il primo incontro senza accordo	Ulteriori spese di mediazione oltre il primo incontro o in caso di accordo	Maggiorazione in caso di accordo al primo incontro	Maggiorazione in caso di accordo in incontro successivo al primo	Ulteriore maggiorazione in caso di accordo su controversia complessa
fino a 1.000	32	48	16	6,40	16	12,80
da 1.000,01 a 5.000	60	96	32	12,80	32	25,60
da 5.000,01 a 10.000	60	96	136	23,20	58	46,40
da 10.000,01 a 25.000	60	96	256	35,20	88	70,40
da 25.000,01 a 50.000	60	96	480	57,60	144	115,20
da 50.000,01 a 150.000	88	136	824	96	240	192
da 150.000,01 a 250.000	88	136	1.064	120	300	240
da 250.000,01 a 500.000	88	136	1.864	200	500	400
da 500.000,01 a 1.500.000	88	136	2.696	312	780	624
da 1.500.000,01 a 2.500.000	88	136	3.544	368	920	736

da 2.500.000,01 a 5.000.000	88	136	5.064	520	1.300	1.040
oltre 5.000.000	88	136	0,16% del valore	0,016% del valore	0,04% del valore	0.032% del valore
indeterminato basso	88	48	912	96	240	192
indeterminato medio	88	96	864	96	240	192
indeterminato alto	88	136	824	96	240	192

TABELLA 2: TARIFFE PER LE MEDIAZIONI VOLONTARIE

Tariffe di mediazione, per parte, rispetto al valore della lite nei casi di Mediazione volontaria o da clausola contrattuale (importi in euro, IVA esclusa)						
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Valore della lite	Spese d'avvio della mediazione	Spese di mediazione per il primo incontro senza accordo	Ulteriori spese di mediazione oltre il primo incontro o in caso di accordo	Maggiorazione in caso di accordo al primo incontro	Maggiorazione in caso di accordo in incontro successivo al primo	Ulteriore maggiorazione in caso di accordo su controversia complessa
fino a 1.000	40	60	20	8	20	16
da 1.000,01 a 5.000	75	120	40	16	40	32
da 5.000,01 a 10.000	75	120	170	29	72,50	58
da 10.000,01 a 25.000	75	120	320	44	110	88

da 25.00,01 a 50.000	75	120	600	72	180	144
da 50.000,01 a 150.000	110	170	1.030	120	300	240
da 150.000,01 a 250.000	110	170	1.330	150	375	300
da 250.000,01 a 500.000	110	170	2.330	250	625	500
da 500.000,01 a 1.500.000	110	170	3.730	390	975	780
da 1.500.000,01 a 2.500.000	110	170	4.430	460	1.150	920
da 2.500.000,01 a 5.000.000	110	170	6.330	650	1.625	1300
oltre 5.000.000	110	170	0,2% del valore	0,02% del valore	0,05% del valore	0.04% del valore
indeterminato basso	110	60	1.140	120	300	240
indeterminato medio	110	120	1.080	120	300	240
indeterminato alto	110	170	1.030	120	300	240

10.2. Il versamento integrale degli importi dovuti è condizione per il rilascio del verbale di mediazione. Gli importi per lo svolgimento del procedimento di mediazione comprendono i costi per la preparazione e lo svolgimento dell'intero procedimento di mediazione, l'onorario del mediatore e degli eventuali mediatori ausiliari. I costi degli eventuali esperti nominati (Consulenti Tecnici in mediazione) dovrà essere saldato separatamente.

Ai sensi dell'art. 34 comma 3 del DM 150/2023 le parti sono solidamente obbligate a corrispondere all'organismo le spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

10.3 Il valore della lite é indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

10.4 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, l'Organismo decide, a suo insindacabile giudizio,

se applicare il valore indeterminato basso medio o alto di cui alle precedenti tabelle.

10.5 Nel caso in cui una o più parti abbandonino il procedimento successivamente alla celebrazione del primo incontro, le indennità restano acquisite da Mediazione Marche.

10.6 Il pagamento deve essere effettuato in contanti, con assegno circolare, con carta di pagamento o mediante bonifico bancario presso:

Mediazione Marche Cassa di Risparmio di Fermo - IBAN IT42J0615069455CC0260061149

10.7 Alla parte non abbiente è assicurato il patrocinio a spese dello stato in conformità agli artt. dal 15 bis al 15 undecies del D.lgs. 28/2010.

Art. 11 – Esclusione di responsabilità

E' competenza esclusiva delle parti verificare:

- l'assoggettabilità della controversia al Procedimento di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenuta nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per la quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni e le attività da svolgersi per l'esatta individuazione di tali recapiti, in caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito e ricezione della domanda di mediazione e/o mancata ricezione di ogni altra comunicazione relativa al Procedimento di mediazione;
- la forma ed il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante o consulente.

Art.12 - Ruolo del Mediatore in altri procedimenti

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non potrà svolgere la funzione di arbitro o di consulente di una delle parti in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto del Procedimento di mediazione.

Art.13 - Interpretazione e applicazione delle norme

Il mediatore è tenuto all'applicazione delle norme di questo Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Qualsiasi altra regola di natura procedurale verrà, valutata e applicata dall'Organismo di mediazione.

Art.14 - Legge applicabile

Il Procedimento di mediazione è disciplinato dalle leggi vigenti in Italia e ne produce i relativi effetti.

Art.15 - Rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.